

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

XI Commissione

DOMENICO IZZO e LOMBARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in numerose province d'Italia sono stati sottoscritti, nel settore agricoltura, i cosiddetti contratti di riallineamento in data antecedente al 1° gennaio 1998;

l'Inps, con circolare n. 45 del 25 febbraio 1998, ha precisato che, relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali in agricoltura, l'aliquota contributiva verrà applicata ai salari riallineati a decorrere dal 1° gennaio 1998;

appare del tutto incongruo, oltre che immotivato, ritenere valido il nuovo sistema di calcolo dei contributi a partire da una data convenzionale e non, come sarebbe giusto, dal primo periodo di paga successivo alla firma dei contratti di riallineamento —:

se e quale provvedimento intenda adottare affinché sia recepito il principio di far decorrere il nuovo sistema di calcolo dal primo trimestre successivo alla firma dei contratti di riallineamento e, conseguentemente, se debba considerarsi atto dovuto lo sgravio contributivo per quanti hanno ingiustamente pagato una somma maggiore rispetto al nuovo sistema di calcolo, predisponendo nuovi bollettini di pagamento, con i contributi ricalcolati e senza alcuna penalità, per quanti non hanno ritenuto di pagare un onere palesemente ingiusto oltre che insostenibile da parte di aziende in grave stato di sofferenza al limite del collasso economico. (5-04433)

CORDONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il comma 27 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 collegata alla legge finanziaria 1998 stabilisce la proroga al 30 giugno 1998 del termine per l'emanazione

di disposizioni correttive al decreto legislativo n. 564 del 1996 « Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995, in materia di contribuzione figurativa e di coperture assicurative per periodi non coperti da contribuzione;

durante l'esame delle norme in questione la Commissione lavoro della Camera aveva peraltro espresso un orientamento favorevole per l'elevazione a ventiquattro mesi anziché dodici come oggi previsto, del limite oltre il quale i periodi di assenza per malattia vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento;

questo provvedimento è destinato a modificare tra l'altro le disposizioni che riguardano l'aspettativa per malattia —:

entro quando intenda emanare il provvedimento contenente disposizioni correttive al decreto legislativo n. 564 del 1996 e quale ne sarà il contenuto.

(5-04434)

PAMPO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la sede Inps di Lecce ha posto il seguente quesito, rimasto a tutt'oggi senza risposta: presso l'Inps di Lecce è pervenuta copia dell'accordo provinciale di riallineamento retributivo riferito al Ccnl per i dipendenti delle imprese edili, stipulato all'Ugl da Sudeuropa impresa e dall'Associazione libere cooperative;

l'articolo 5 della legge n. 608 del 1996, così come modificato dall'articolo 23 della legge n. 196 del 1997, stabilisce che è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge n. 389 del 7 dicembre 1989 —:

se il suddetto Ccnl abbia la sua validità e conseguenzialmente sia da ritenere valido ed efficace l'accordo provinciale di gradualità sottoscritto, appunto, dall'Ugl, da Sudeuropa impresa e dall'Associazione libere cooperative per la provincia di Lecce.

(5-04435)